

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"INSIEME PER CRESCERE"

Il giorno 16 Agosto 2011, in Isernia al Largo Padre Giacinto 1/D si sono riuniti i seguenti soci:

Pecci Anna Maria, Presidente, Visone Minervino, Vice Presidente, Pecci Rossana, tesoriere, Bertoni Rosanna, consigliere, Bertoni Giuseppe, segretario, i quali decidono all'unanimità di rettificare il precedente verbale di assemblea straordinaria del 16 maggio u.s., e di rimodificare lo Statuto, con l'eliminazione di parti non attinenti allo scopo di tutela dei minori e della famiglia.

Al presente verbale viene allegato lo Statuto modificato, approvato, ai fini della registrazione.

Il segretario

Giuseppe Bertoni

Il presidente

Pecci Anna Maria

Registrazione
Autenticata
PROVINCIA DI ISERNIA
UFFICIO REGISTRO
23/8/2011
1493 3 - Esente



Pecci Anna Maria
Vice Presidente
Bertoni Giuseppe
Segretario



**Associazione
Insieme per Crescere Molise**

STATUTO

ART. 1

Denominazione

E' costituita l'Associazione "INSIEME PER CRESCERE MOLISE ".

Insieme per Crescere Molise è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro; è a carattere regionale e ha durata illimitata, fa parte delle Associazioni di Volontariato Sociale.

ART. 2

Scopo

Scopo dell'Associazione è quello di operare affinché i figli minori di genitori separati possano vedere riconosciuto il proprio diritto di crescere mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori ed i loro rispettivi ambiti parentali, nonché quello di approfondire le problematiche relative alla paternità, alla maternità e alla famiglia, sensibilizzando su di esse l'opinione pubblica, oltre ciò che è sotto elencato per tutta la comunità.

L' Associazione intende quindi:

- promuovere socialmente il suo scopo;**
- contribuire a una più evoluta applicazione delle leggi sul diritto di famiglia, delle quali intende anche promuovere il continuo aggiornamento;**
- costituire un punto di riferimento per tutte le associazioni e gli enti pubblici e privati che operino con i medesimi propositi sui versanti giuridico, psicologico e sociale, con l'intento di sostenerne e coordinarne le iniziative;**
- promuovere l'istituzione e l'utilizzazione di consultori familiari, sia pubblici che privati, a soccorso di specifiche condizioni di disagio nelle quali i minori non possano godere del diritto sopra enunciato;**
- perseguire lo sviluppo di un movimento di opinione, evidenziando le problematiche della separazione con interventi sui mezzi di comunicazione di massa, manifestazioni congressuali, notiziari, riviste e libri;**
- compiere tutti quegli atti che possono comunque rendersi necessari per conseguire lo scopo sociale, in collaborazione con enti istituzionali, mass-media, scuole e università, enti morali e culturali, imprese pubbliche e private, fondazioni, case editrici, magistratura e Forze dell'Ordine;**
- Assistenza sociale e socio sanitaria, attraverso: La promozione di progetti di solidarietà con persone e giovani che vivono situazioni di disagio, di handicap, di devianze e di emarginazione sociale; centri di ascolto e prima accoglienza, servizi di ascolto telefonico, case-famiglia, centri diurni, case-alloggio, mense, asili nido, scuole dell'infanzia, centri ricreativi per anziani, per minori, laboratori integrati (finalizzati a minori a rischio, anziani, disabili, insufficienti mentali e disadattati in genere); progetti di aiuto, microrealizzazioni e gemellaggi con i paesi del Sud del mondo;attività di consulenza agli invalidi, famiglie ed enti, interventi per il superamento delle barriere architettoniche;**
- Beneficenza, attraverso: mostre d'arte, di artigianato, lotterie e pesche di beneficenza.**

Per la realizzazione degli scopi primari l'Associazione potrà attivare la progettazione e la gestione di progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e locali,

nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Insieme per Crescere, per raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2, può federarsi con altre associazioni di volontariato presenti sul territorio senza scopo di lucro, purchè queste ultime operino per fini equivalenti o simili e comunque nei loro statuti sia presente l'interesse per la tutela del minore e della famiglia.

Nei casi in cui sia opportuno, compatibilmente con gli scopi e le norme statutarie, l'Associazione Insieme per Crescere, nella figura del suo Presidente pro-tempore, può anche intraprendere azioni giudiziarie o costituirsi parte civile in procedimenti.

ART. 3

Sede e Articolazioni

L'Associazione ha sede per tutti gli effetti di Legge in Isernia, ove è domiciliata.

Oltre alla Sede Regionale, l'Associazione può articolarsi in Sedi Provinciali e Sezioni.

La loro eventuale costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, o di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di almeno cinque soci locali. In tal caso il Consiglio Direttivo nominerà tra i soci residenti i delegati provinciale e di sezione sono nominati dai rispettivi soci locali.

ART. 4

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell' Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative ordinarie e straordinarie;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) lasciti o donazioni;
- 4) sponsorizzazioni.

La quota associativa annua è fissata dal Consiglio Direttivo nella misura ritenuta opportuna.

Il patrimonio dell' Associazione è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili che a qualunque titolo diventino di sua proprietà;
- 2) fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

ART. 5

Modalità di Adesione

- a) Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano gli scopi sociali; la qualità di socio impegna al rispetto del presente statuto;
- b) le domande di ammissione, complete dei riferimenti anagrafici, devono essere inoltrate al Presidente Regionale, il quale deciderà in merito e ne darà comunque comunicazione al Segretario Generale;
- c) contro l'eventuale rigetto della domanda è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, il quale delibererà in proposito in via definitiva.

ART. 6

Categorie di Soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;**
- b) Soci Ordinari;**
- c) Soci Sostenitori;**
- d) Soci Onorari.**

ART. 7

Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l' Associazione.

ART. 8

Soci Ordinari

Appartengono alla categoria dei Soci Ordinari coloro che si iscrivono all'Associazione ai sensi e per gli effetti del presente statuto. La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve essere controfirmata dal Socio presentatore.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione il richiedente assume la qualità di Socio Ordinario dopo aver provveduto al versamento della quota associativa per l'anno in corso.

ART. 9

Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che a qualsiasi titolo e secondo qualunque modalità contribuiscono all'attivo dell'Associazione, senza assumere gli obblighi e acquistare i diritti dei Soci Ordinari.

ART. 10

Soci Onorari

Appartengono alla categoria dei Soci Onorari coloro che, per particolari benemerienze, vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo, su proposta di più Soci.

Il Socio Onorario è esentato dal pagamento delle quote associative annuali e partecipa alle attività dell'associazione senza diritto di voto.

ART. 11

Doveri dei Soci Ordinari

I Soci Ordinari hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli Organi Direttivi;

inoltre, sono tenuti a:

a) osservare il presente Statuto ed ogni provvedimento o deliberazione dei competenti Organi Direttivi ;

b) promuovere l'attività dell'Associazione evitando di provocare scientemente pregiudizio ad essa o ai singoli soci;

c) risarcire eventuali danni da essi stessi cagionati all'Associazione, nella misura determinata dagli Organi Sociali;

d) versare al Delegato Regionale o al Tesoriere la quota associativa annuale di rinnovo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.

Qualora ciò non avvenga il Presidente o il Tesoriere prendono atto del mancato rinnovo ed hanno facoltà di procedere a un sollecito o di dichiarare la decadenza dalla qualifica di socio, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

ART. 12

Diritti dei Soci Ordinari

I Soci Ordinari hanno diritto di:

a) frequentare i locali della Sede dell' Associazione;

b) partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;

c) godere di tutti i benefici comunque concessi all'Associazione;

d) partecipare alle Assemblee ordinarie e Straordinarie;

e) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.

ART. 13

Perdita della qualità di Socio Ordinario

La qualità di Socio Ordinario si perde:

a) per dimissioni, che devono essere comunicate con raccomandata R.R. al Segretario Generale ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione;

b) per morosità;

c) per espulsione in conseguenza di quanto previsto agli articoli 14 e 27 del presente Statuto.

ART. 14

Deferimento al Collegio dei Probiviri e sanzioni

In caso di accertata, grave e cosciente trasgressione delle norme previste dal presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Direttivi, il Consiglio Direttivo può decidere di deferire il trasgressore al Collegio dei Probiviri, il quale ha facoltà di procedere a:

a) richiami scritti;

b) sospensione temporanea dall'attività sociale;

c) espulsione dall'Associazione;

d) qualsiasi altro provvedimento fosse giudicato idoneo e efficace.

ART. 15

Organi dell'Associazione

Sono organi dell' Associazione, domiciliati elettivamente presso la Sede Sociale:

- a) l' Assemblea Ordinaria dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Provibiri;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Comitato Consultivo;
- f) il Comitato Scientifico.

ART. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, minimo 5, comprendenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Consigliere e il Tesoriere.

E' eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. I componenti possono essere rieletti.

Le candidature possono essere presentate al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari. La proclamazione degli eletti è immediata. L'elezione di secondo grado alle cariche sociali può avere luogo consecutivamente, e comunque non oltre il termine massimo di 30 giorni.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- provvedere all' amministrazione generale dell' Associazione;
 - redigere i regolamenti ed i bilanci;
 - decidere e regolare le attività dell'Associazione;
 - stabilire l'ammontare della quota associativa annua;
 - far rispettare lo Statuto e i regolamenti;
 - deliberare i provvedimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - eleggere tra i suoi membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consigliere;
 - nominare i Soci Onorari;
 - decidere il ricorso a consulenze esterne, qualora lo ritenga opportuno;
 - procedere alla nomina ed alla remissione dei membri dei Comitati Consultivo e Scientifico.
- Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno. su iniziativa del Presidente (in caso di impedimento, del Vicepresidente), o di almeno due membri del Direttivo.

Il Consiglio può riunirsi anche per via telematica.

La convocazione, comprendente l'ordine del giorno, deve pervenire a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della data fissata, anche per via telematica.

In caso di urgenza il termine di preavviso per la convocazione del Consiglio Direttivo può essere ridotto a 24 ore. La riunione è valida purchè sia presente la maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Funzioni dei membri del Consiglio Direttivo

E' compito del Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- firmare in rappresentanza dell'Associazione;

Il Presidente può avere una sua segreteria personale.

Il Vicepresidente è l'immediato collaboratore del Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento.

In caso di impedimento di Presidente e Vicepresidente designato l'Associazione è presieduta dal Socio Fondatore più anziano.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio immobiliare dell'Associazione, firma i mandati di pagamento e le ricevute di incasso, prepara annualmente il bilancio consultivo e il bilancio preventivo delle spese dell'Associazione. In caso di impedimento è sostituito dal Presidente o da altri Soci designati dal Presidente stesso.

Il Segretario Generale collabora con il Presidente e con il Vicepresidente per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione. Cura la redazione dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e può avvalersi, sotto sua responsabilità e con il consenso del Presidente, di altri Soci per l'espletamento dei propri compiti.

Il Consigliere collabora e consiglia in merito alle decisioni.

In caso di dimissioni o rimozione del Presidente questi verrà sostituito provvisoriamente da dal Vicepresidente, indicato dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o rimozione di 3 o più membri del Direttivo, il Consiglio Direttivo sarà dichiarato decaduto e si convocherà l'assemblea dei Soci per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo, Presidente incluso, possono essere revocati su deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 su proposta motivata per iscritto di almeno 1/3 dei Soci stessi.

Le cariche sono gratuite.

Ai Soci è dovuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente. L'autorizzazione è necessaria solo per spese superiori a €. 100,00.

ART. 18

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Deliberazioni relative ad acquisti o spese che non abbiano copertura finanziaria assicurata non sono ritenute valide.

Chiunque proceda ad acquisti o autorizzi spese in difformità dal presente Statuto ne risponde in proprio.

ART. 19

Insindacabilità delle delibere

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili ed immediatamente esecutive.

ART. 20

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci indipendentemente dalla loro qualifica.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse sono convocate con avviso da spedire al domicilio dei Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o a mezzo pubblicazione su di un quotidiano a larga diffusione da ripetersi almeno due volte, di cui la prima 20 giorni prima e la seconda 13 giorni prima. E' ammessa la convocazione per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di e-mail.

L' avviso di convocazione deve contenere:

- il luogo dove sarà tenuta l'Assemblea;**
- l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione;**
- l'ordine del giorno.**

ART. 21

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata per:

- a) l'esame della relazione annuale, morale e finanziaria;**
- b) l'approvazione del bilancio consultivo e del bilancio preventivo;**
- c) l'elezione del Consiglio Direttivo;**
- d) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- e) l'elezione del Collegio dei Probiviri.**

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione se è presente, anche per delega, almeno 1/10 dei Soci. L' Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 22

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso d' impedimento dal Vicepresidente dell'Associazione:

- a) su richiesta del Consiglio Direttivo;**
- b) per iniziativa del Presidente;**
- c) su richiesta scritta fatta al Presidente da almeno i 2/3 dei Soci.**

Devono necessariamente essere sottoposti all'approvazione preventiva dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche di Statuto;**
- gli acquisti di beni immobili;**
- la determinazione dei contributi straordinari a carico dei Soci Fondatori e Ordinari.**

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, in prima convocazione di almeno 3/4 degli associati ed in seconda convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le decisioni sono assunte con il parere favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad informare il Socio interessato dei rilievi mossi a suo carico, ad ascoltare le sue controdeduzioni e a decidere entro sessanta giorni dalla comunicazione del procedimento all'interessato.

Le decisioni assunte devono essere comunicate all'interessato e al Consiglio Direttivo. Il socio deferito, qualora ricopra cariche associative, viene sospeso dall'incarico sino alla conclusione del procedimento.

ART. 28

Vertenze e controversie tra i Soci e tra l'Associazione e i Soci

Tutte le controversie che si verificassero eventualmente tra i Soci e/o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza del Collegio dei Probiviri.

I Soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo probivirale informale; inoltre si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione del Collegio e gli eventuali provvedimenti.

ART. 29

Comitato consultivo e Comitato scientifico

I Comitati consultivo e scientifico sono composti da un minimo di tre membri a un massimo di sette membri, ciascuno non facenti parte del Consiglio Direttivo e sono istituiti dal Consiglio Direttivo quando si renda necessario il loro apporto.

Dei Comitati possono far parte i Soci Ordinari; ai lavori di entrambi i Comitati partecipano sia il Presidente, che può a ciò delegare sia il Vicepresidente che il Segretario Generale; ciò al fine di meglio illustrare le attività svolte ed il programma, nonché di recepire le indicazioni espresse.

Le riunioni di entrambi i Comitati non sono soggette a vincoli formali in quanto destinate a fornire orientamenti la cui attuazione spetta al Consiglio Direttivo.

ART. 30

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori (50%+1), la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale in favore di Associazioni benefiche o di ricerca o di altre Associazioni che abbiano caratteristiche e scopi simili a questa Associazione.

I liquidatori dovranno essere nominati tra i Soci Fondatori.

ART. 31

Foro competente e Codice Civile

**Foro competente a dirimere eventuali controversie legali con terzi è quello di Isernia.
Per tutte le altre norme non previste nel presente Statuto valgono e si applicano le norme previste dal Codice Civile.**

ART. 32

Modifiche Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con parere favorevole, espresso anche per delega, dei 2/3 degli aventi diritto al voto.